

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 30/10/2024

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Contribuzione in agricoltura: nuovi modelli di denuncia aziendale (D.A.)</i>	2
<i>D.L. Flussi: le novità previste in materia di lavoro</i>	3
<i>Imprese cinematografiche: termini e modalità per presentare le richieste del di credito di imposta - anno 2024</i>	7
<i>Convocato il Consiglio dei Ministri n. 102 del 29 ottobre 2024</i>	9
<i>Fondo UE per l'Innovazione: 11 i progetti italiani selezionati nell'ambito della call 2023</i>	11
<i>Publicato sulla G.U. Decreto Legge con disposizioni in materia di lavoro, università e ricerca</i>	12
<i>Titoli di Stato in Anagrafe Tributaria</i>	13
<i>Mediazione, dai Commercialisti un'analisi delle novità</i>	14
<i>Documento "Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus Cooperative"</i>	15
<i>Sono esenti da IVA i servizi prestati da medici anestesisti, resi nell'ambito di interventi di chirurgia estetica</i>	16

Contribuzione in agricoltura: nuovi modelli di denuncia aziendale (D.A.)

L'INPS, con il **messaggio n. 3569 del 29 ottobre 2024**, comunica che dal 4 novembre 2024 le nuove procedure per l'iscrizione alla Gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli saranno disponibili sul sito dell'Istituto, previa autenticazione con la propria identità digitale, *seguendo il seguente percorso*:

- *Homepage > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Iscrizione aziende agricole”;*
- *Homepage > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Iscrizione Gestione agricoltori autonomi”;*
- *oppure utilizzando il motore di ricerca del sito istituzionale digitando le parole “aziende agricole” o “autonomi agricoli”.*

La vecchia procedura per l'iscrizione e la variazione dei datori di lavoro agricoli sarà disattivata dal 30 ottobre 2024 al fine di consentire la migrazione dei dati nel nuovo database.

Pertanto, il periodo di tempo dal 30 ottobre 2024 al 3 novembre 2024 viene considerato neutro ai fini

degli adempimenti di iscrizione e variazione dei datori di lavoro agricoli in scadenza nel medesimo periodo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

D.L. Flussi: le novità previste in materia di lavoro

Il Decreto Flussi prevede delle misure ad hoc per gli ingressi nel 2025. Tali misure sono equamente distribuite tra quelle che prevedono delle novità procedurali e altre che, invece, introducono interventi mirati per alcuni settori che, per le loro peculiarità, sono maggiormente interessati da dinamiche lavorative che interessano lavoratori extra-comunitari.

A tal fine, la **Fondazione Studi Consulenti del lavoro** ha pubblicato **l'approfondimento del 29 ottobre 2024**.

Il comma 1 dell'art. 2 introduce un arco temporale utile per la precompilazione dei moduli di richiesta di nulla osta.

L'introduzione di tale fase prodromica ha la finalità di agevolare l'inserimento delle informazioni necessarie, evitando quindi un congestionamento della piattaforma in prossimità dei c.d. "click day".

Viene in prima battuta previsto un primo slot compreso tra il 1° e il 30 novembre 2024 (domande rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025), con reiterazione di tale fase anche nel corso del 2025 per le finestre successive (in particolare dal 1° al 31 luglio per le domande relative al termine del 1° ottobre), partendo in ogni caso dalla declinazione dei termini contenuta nel D.P.C.M. 27/09/2023.

Rispetto, peraltro, alla declinazione appena richiamata, è inoltre opportuno citare il comma 6 del medesimo art. 2 del "D.L. Flussi", che fissa le decorrenze relative al lavoro stagionale, declinandole sia rispetto al settore agricolo (dalle ore 09:00 del 12 febbraio 2025), sia per quello turistico-alberghiero (dalle ore 09:00 del 12 febbraio 2025 per quanto concerne la misura del settanta per cento e dalle ore 09:00 del 1° ottobre 2025 per il restante trenta per cento).

Sempre in tema di lavoro stagionale, il precedente comma 5 del citato art. 2 del D.L. n. 145/2024 prevede una equa ripartizione delle quote relative al settore agricolo, rispetto a quello turistico-alberghiero, le cui dovute precisazioni sono pervenute con la circolare congiunta n. 9032/2024.

Il comma 2 dell'art. 2 introduce in via sperimentale per l'anno 2025 la possibilità di rilascio di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato ed entro un massimo di 10.000 istanze, relativamente al settore dell'assistenza familiare a favore di persone con disabilità, ovvero grandi anziani (ultraottantenni). Tali ingressi sono consentiti al di fuori delle quote e possono concretizzarsi sia in rapporti a tempo

indeterminato, sia a tempo determinato, in ogni caso in base alle disposizioni di cui all'art. 22 (lavoro a tempo determinato, ovvero indeterminato, non stagionale). La previsione della collocazione al di fuori delle quote è da ricollegarsi alla peculiarità del settore in questione e alla conseguente difficoltà di prevedere a monte il reale fabbisogno di personale addetto all'assistenza.

La richiesta di nulla osta (sia per le assunzioni a tempo determinato, sia per quelle a tempo indeterminato) dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione e potrà essere avanzata per il tramite delle Agenzie per il Lavoro, nonché dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.

Particolari disposizioni sono poi previste in relazione alla permanenza delle caratteristiche del rapporto lavorativo, al fine di evitare comportamenti elusivi che potrebbero scaturire dal fatto che il rilascio dei citati titoli di soggiorno possono avvenire al di fuori delle quote flussi.

In base alle disposizioni di cui al comma 3, infatti, i lavoratori che faranno il loro ingresso nel territorio nazionale secondo tale previsione, nei primi dodici mesi di effettiva occupazione legale nel territorio nazionale potranno esercitare esclusivamente le citate attività e l'eventuale passaggio ad altro datore di lavoro sarà soggetto in ogni caso alla preventiva dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Viene infine previsto che, allo scadere dei dodici mesi, e in ipotesi di insorgenza di una nuova offerta di lavoro (sia essa a tempo determinato, ovvero indeterminato), possa essere richiesto allo Sportello Unico un nuovo nulla osta, che tenga conto in ogni caso dei limiti delle quote previsti.

Il comma 4 dell'art. 2 del "*D.L. Flussi*" introduce in via generale un limite alle richieste che possono essere avanzate da ciascun singolo datore di lavoro.

Tale tetto, invero in passato previsto, era stato poi rimosso, favorendo – in alcuni casi e nelle migliori delle ipotesi – la formulazione di domande da parte di soggetti non aventi la struttura adeguata.

Viene ora ristabilito un limite che è fissato nella misura di massimo tre richieste di nulla osta.

È, tuttavia, prevista una deroga alla fissazione di tale limite, nelle ipotesi in cui la presentazione delle richieste di nulla osta sia effettuata per il tramite di soggetti individuati dalla normativa quali intermediari. Nello specifico potranno esser incaricati i Consulenti del Lavoro quali soggetti espressamente abilitati alla gestione di tutti gli adempimenti in

materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale o gli altri soggetti autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, L. n. 12/1979. Ad essi si aggiungono le organizzazioni datoriali di categoria.

Laddove la richiesta di nulla osta sia avanzata per il tramite di soggetti abilitati (Consulenti del Lavoro), ovvero da quelli autorizzati (commercialisti, avvocati, ecc.) o ancora per mezzo delle organizzazioni datoriali di categoria, viene meno il limite di tre richieste per ciascun singolo datore di lavoro.

L'intermediazione di uno dei soggetti di cui sopra conferisce, infatti, una garanzia di proporzionalità tra il numero di richieste di nulla osta e il volume d'affari o i ricavi o i compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

Le concrete modalità di attuazione del comma in questione sono definite secondo la summenzionata Circolare congiunta del Ministero dell'Interno, di quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, di quello dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 dello scorso 11 ottobre, il D.L. 11 ottobre 2024 n. 145, (cosiddetto Decreto Legge flussi) interviene rispetto alla materia della gestione degli ingressi in Italia di persone con cittadinanza extracomunitaria.

Il perno attorno al quale ruota la disciplina della materia resta il Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998); con il D.L. n. 145/2024 il Legislatore ha introdotto alcune novità riassunte nell'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Alla base dell'iniziativa del Governo, finalizzata a *“contrastare fenomeni di illegalità che possono annidarsi nelle dinamiche dei flussi in ingresso, la volontà di snellire le procedure amministrative grazie all'ulteriore ricorso alla digitalizzazione oggi accessibile”*.

Il Decreto Flussi prevede delle misure ad hoc per gli ingressi nel 2025.

Tra le novità più importanti da segnalare, la precompilazione dei moduli di richiesta di nulla osta, introdotta dal comma 1 dell'articolo 2.

Si prevede, infatti, un primo slot compreso tra il 1° novembre e il 30 novembre 2024, *“con reiterazione di tale fase anche nel corso del 2025 per le finestre successive”*.

Le modalità operative per la precompilazione – si legge nel documento – sono contenute nella circolare congiunta n. 9032/2024 tra Ministero dell'Interno, del Lavoro e delle

Politiche Sociali, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Turismo.

Tra la documentazione da allegare alla domanda, vi è anche l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i Consulenti del Lavoro certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. Verifiche obbligatorie sia per i rapporti a tempo determinato (anche per ragioni stagionali) sia a tempo indeterminato.

Nel documento presente anche un'utile tabella riepilogativa delle scadenze e dei click day.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Imprese cinematografiche: termini e modalità per presentare le richieste del di credito di imposta - anno 2024

Dal 28 ottobre è possibile presentare le domande per l'idoneità al credito d'imposta e per ottenere il beneficio fiscale relativo al 2024 per le seguenti produzioni:

- opere cinematografiche
- opere televisive e opere web
- documentari
- opere di animazione
- cortometraggi
- videoclip.

È stato, infatti, pubblicato il **decreto direttoriale del 28 ottobre 2024** recante “*Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2024*”, che contiene anche le disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste del beneficio.

A tal fine, sul sito della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura viene riportato l'apposito avviso.

Si tratta del credito d'imposta per le imprese di produzione previsto dall'articolo 15 della legge n. 220/2016, le cui modalità operative sono contenute nel decreto n. 225 del 10 luglio 2024, emanato dal ministro della Cultura di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

Le istanze per tutte le produzioni possono essere presentate tramite: richiesta definitiva in relazione a opere già totalmente completate secondo quanto previsto dagli articoli 15,19,22,26,29 e 31 dal decreto tax credit produzione richiesta preventiva non prima dei 60 giorni antecedenti al conseguimento dei requisiti previsti dagli articoli 14,18,22,25 e 29 del decreto tax credit produzione Le richieste definitive devono essere presentate successivamente alla richiesta della nazionalità definitiva ed entro 180 giorni dalla: data di consegna alla direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) della copia campione dell'opera per le opere televisive e web; data di conferma della classificazione di cui al Dl n. 203/2017 per le opere cinematografiche; data di prima diffusione dell'opera per i videoclip.

Inoltre, con la richiesta definitiva deve essere presentata la certificazione di effettività e stretta inerenza all'opera dei costi elegibili sostenuti.

Le domande sono istruite in base alla data di avvio delle riprese (nel caso delle opere di animazioni dal momento di avvio delle lavorazioni).

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione con la seguente modalità: per il 70% all'approvazione della richiesta preventiva e per la restante parte all'approvazione della richiesta definitiva. La percentuale del 70% è ritoccata al 40% per le imprese ad elevata capacità produttiva e finanziaria o per le imprese che ne facciano specifica richiesta al 100% dell'importo approvato per le sole richieste definitive.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Convocato il Consiglio dei Ministri n. 102 del 29 ottobre 2024

Il Consiglio dei Ministri è stato convocato il **29 ottobre 2024**, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno:

- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto - ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR - ECONOMIA E FINANZE);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i **dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate crypto-attività** e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113 – ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR – ECONOMIA E FINANZE);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'organizzazione marittima internazionale – ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per **l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie** e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di **esecuzione forzata** – ESAME SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Testo unico dei tributi erariali minori - ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: **Testo unico della giustizia tributaria** - ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);

- SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche ai criteri e alle procedure per **l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF** devoluta alla diretta gestione statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 - ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Fondo UE per l'Innovazione: 11 i progetti italiani selezionati nell'ambito della call 2023

Da aziende italiane progettualità nei settori della raffinazione, dell'acciaio, dell'energia, dell'impiantistica e del Marittimo.

La Direzione generale Azione per il clima della Commissione Europea, nell'ambito dell'invito rivolto a piccole e grandi imprese, enti pubblici e privati e organizzazioni internazionali, a presentare proposte 2023 del Fondo per l'innovazione, ha selezionato 11 progetti di aziende italiane riguardanti soluzioni per la decarbonizzazione, che risultano ammissibili a ricevere finanziamenti.

L'Italia è il primo Paese UE per numero di iniziative selezionate. Le domande pervenute dai 18 Paesi sono state 375, con un totale di richieste che ha superato di oltre sei volte il bilancio stanziato di 4,8 miliardi di euro.

I progetti presentati coprono un'ampia gamma di settori appartenenti alle seguenti categorie: industrie ad alta intensità energetica, energie rinnovabili, stoccaggio di energia, gestione industriale del carbonio, mobilità a zero emissioni nette ed edifici.

Le 11 candidature italiane selezionate, nello specifico, vedono progetti nei settori della raffinazione, dell'acciaio, dell'energia, dell'impiantistica e marittimo.

Tra le proposte vincenti - sostenute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e ritenute interessanti dalla Direzione Generale Clima - vi sono due progetti per la cattura del carbonio: CapturEste dell'azienda Herambiente, che applicherà una tecnologia innovativa elaborata da Saipem per catturare CO₂ da un impianto di termovalorizzazione, e AdriatiCO2 del Gruppo Marcegaglia.

Gli attuali undici progetti vanno ad aggiungersi a quelli già selezionati per ricevere finanziamenti tramite l'Innovation Fund, tra cui l'iniziativa di Versalis per la realizzazione di un impianto di riciclo chimico a Mantova.

(Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota del 29 ottobre 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Publicato sulla G.U. Decreto Legge con disposizioni in materia di lavoro, università e ricerca

Dal 1° gennaio 2026 verranno introdotti gli **indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)**, al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva, Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR, Misure a favore del personale scolastico.

Gli ISAC hanno lo scopo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all'imposizione contributiva e sono elaborati, selezionando due settori economici di prima applicazione tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva.

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024, il **Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160**, con disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda la materia lavoro, queste le principali novità contenute nel decreto legge:

- Misure di contrasto al lavoro sommerso,
- Modifiche alla Lista di conformità INL,
- Ammortizzatori in deroga per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Titoli di Stato in Anagrafe Tributaria

Publicato il 29/10/2024 dall'Agenzia delle entrate il provvedimento 28 ottobre 2024, Prot. n. 398752/2024, che apporta modificazioni a precedenti disposizioni relative alla comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari allo scopo di migliorare la qualità delle informazioni presenti nell'Archivio.

In particolare, si introduce l'obbligo di comunicazione del controvalore dei titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, rilevato alla fine dell'anno di riferimento. Quanto sopra, sulla base delle disposizioni recate dal comma 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha escluso dal patrimonio mobiliare **ai fini ISEE del nucleo familiare**, *“fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato”*.

L'intervento permette quindi un più efficace adempimento da parte dell'Agenzia delle entrate delle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che stabilisce che le informazioni presenti nell'Archivio dei Rapporti finanziari *“sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione”*.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Mediazione, dai Commercialisti un'analisi delle novità

Publicato il **29 ottobre 2024**, documento CNDCEC – FNC sulle modifiche alla normativa susseguitesì nel corso degli anni.

Il **Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti** hanno pubblicato il documento di ricerca *“La mediazione civile e commerciale”*, predisposto dall'area di delega Funzioni giudiziarie e ADR.

Il documento illustra le modifiche più significative finora apportate alla disciplina della mediazione, dai suoi albori con la legge delega n. 69/2009 che recepiva la necessità di diffondere strumenti conciliativi e prevedeva una disciplina generale in tema di mediazione con l'introduzione dell'obbligatorietà del tentativo per alcune controversie, fino allo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022 in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 settembre.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus Cooperative”

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avverte con la **nota informativa n. 138 del 29 ottobre 2024**, ha pubblicato il documento “**Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative**” che fornisce indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative.

Il documento, predisposto dalla Commissione “**Società cooperative**” istituita nell’ambito della relativa area di delega “*Società cooperative (adempimenti, reporting, revisione)*”, integra il documento “**Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative**”, pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti congiuntamente al Consiglio Nazionale il 25 luglio 2023.

Con un approccio pratico, il documento individua specifici aspetti ed elementi esplicitati attraverso una serie di domande – articolate in forma di check-list – relative al modello di business, al modello gestionale e agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, volte a fornire supporto all’imprenditore, all’organo di controllo e al professionista nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti delle società, in ordine alla quale la normativa non fornisce ancora elementi sufficientemente esaustivi.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Sono esenti da IVA i servizi prestati da medici anestesisti, resi nell'ambito di interventi di chirurgia estetica

Riguardo ai servizi prestati da medici anestesisti, resi nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, é applicabile il regime di esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, n. 18), Decreto IVA.

Lo chiarisce l'**Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 211 del 28 ottobre 2024**.

Si tratta, infatti, di una prestazione comunque caratterizzata da una finalità terapeutica perché volta a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l'intervento, anche quando quest'ultimo avvenga per motivi puramente estetici.

Per quanto riguarda l'affitto/messa a disposizione della sala operatoria per gli interventi chirurgici eseguiti in regime privatistico, nonché la messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria, essendo l'Istante una clinica privata non convenzionata, l'Agenzia delle entrate ritiene applicabile la previsione di cui al n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, con conseguente assoggettamento all'aliquota IVA del 10% in quanto «*prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19);..* ».

Stesso trattamento viene ritenuto applicabile ai farmaci, utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all'affitto della sala operatoria, in quanto rientrano tra le prestazioni di cura.

Infine, l'Agenzia ricorda, in ogni caso, che la cessione degli stessi è comunque soggetta all'aliquota IVA del 10%, in forza del n. 114) della più volte citata Tabella A, Parte III.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)